



Comune di Sant'Andrea Frius

Provincia del Sud Sardegna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 53 Del 18-06-2024

Protocollo n. 4342

Oggetto: Piao 2024/2026: Aggiornamento "sezione 3 organizzazione e capitale umano" Piano triennale dei fabbisogni del personale e ricognizione eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge 12/11/2011 n. 183.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **diciotto** del mese di **giugno**, regolarmente convocata, alle ore **18:39**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale e sono intervenuti i Signori:

Melis Simone	Sindaco	P
Cocco Giovanni	Vice Sindaco	P
Usalla Valentino	Assessore	P
Lorrai Marina	Assessore	P
Puliga Simona	Assessore	A

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Corona Cinzia;

Il Sindaco Melis Simone,

Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Giunta comunale nr. 21 del 29.04.2022 avente ad oggetto:

"Approvazione del regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica";

DATO ATTO che sono presenti nella sala della Giunta comunale: il Sindaco Simone Melis, il Vice Sindaco Cocco Giovanni e il Segretario comunale Dott.ssa Corona Cinzia mentre sono collegati in videoconferenza, tramite l'applicazione Google Meet, gli Assessori Usalla Valentino e Lorrai Marina;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.M. n. 6 del 14.01.2009 e s.m.i., esecutiva;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 24.11.2023 avente ad oggetto: "Documento Unico Di programmazione (D.U.P.) 2024/2026 Approvazione nota di

aggiornamento” – discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000);

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 28.12.2023 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2024/2026 e Programma opere pubbliche. Esame dello schema predisposto dalla Giunta Comunale e approvazione.”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2024 con la quale si è approvato il Piano esecutivo di Gestione 2024/2026 (art. 169 del D. Lgs. 267/2000)
- il Piano Integrato di Attività ed organizzazione (PIAO) 2024/2026 approvato con deliberazione di G. C. n. 11 del 30.01.2024;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31.05.2024 “Approvazione Rendiconto della Gestione esercizio 2023.”

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000:

- Il Responsabile del Servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile, che risulta agli atti;

RICHIAMATI:

- L’art.1 della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), e s.m.i., commi 557 e segg.;
- L’art. 33, c. 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34;
- Il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”;

CONSIDERATO che, in virtù della scadenza di approvazione del Piao, fissata al 31 Gennaio 2024, l'allegato “Sezione 3 organizzazione e capitale umano- piano dei fabbisogni del personale”, è stato predisposto sulla base dei dati relativi all’ultimo rendiconto approvato, ovvero il Rendiconto di gestione dell’esercizio 2022;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all’aggiornamento del calcolo della capacità assunzionali e conseguente aggiornamento, ove necessario, del piano triennale del fabbisogno del personale, sulla base dei dati del rendiconto della gestione dell’esercizio 2023, approvato con la Delibera del Consiglio comunale n. 13 del 31.05.2024;

VISTO l'allegato al presente atto “Sezione 3 organizzazione e capitale umano – piano dei fabbisogni del personale 2024-2026” predisposto dagli uffici competenti e aggiornato ai dati relativi al rendiconto della gestione dell’esercizio 2023;

DATO ATTO che sulla base dei dati del rendiconto di gestione dell’esercizio 2023, il limite di incremento della spesa del personale nel rispetto delle soglie indicate nel Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, è pari a € **149.925,73** come meglio dettagliato nell'allegato al presente atto;

RITENUTO pertanto di procedere all’aggiornamento dell'allegato “Sezione 3 organizzazione e capitale umano – piano dei fabbisogni del personale 2024-2026” del PIAO 2024/2026, limitatamente al limite di incremento della spesa di personale ai sensi dell’art. 33, c. 2, del D.L.

30 aprile 2019, n. 34 e nel rispetto delle soglie indicate nel Decreto Ministeriale 17 Marzo 2020,;

RITENUTO di confermare il piano del fabbisogno del personale e delle assunzioni come approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2024, in quanto la spesa derivante dalle assunzioni ivi indicate, ammontante per l'anno 2024 ad € 77.753,76 comprensivo di Irap e, a regime per anno intero, comprensivo di Irap, € 97.468,38, per gli anni 2025 e 2026- Spesa al **netto di Irap 2024 € 72.880,52**, è compatibile con il limite della spesa destinabile ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, e risulta altresì compatibile con i più generali limiti finanziari previsti dalla vigente normativa, come meglio specificato nell'Allegato al presente atto;

ATTESO che in riferimento alle eccedenze di personale di cui all'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165,,in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria non sono emerse situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale;

VISTI:

- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta n. 6 del 14/01/2009;
- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 07/09/2001;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti trasmesso al prot. n. 4179 del 13/06/2024

Con votazione per appello nominale in cui tutti i componenti della Giunta hanno espresso voto favorevole,

DELIBERA

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti, secondo lo schema semplificato definito con D.M. 24 giugno 2022, l'allegato "Sezione 3 organizzazione e capitale umano – piano dei fabbisogni del personale 2024-2026" aggiornato al rendiconto di gestione dell'esercizio 2023;

DI AGGIORNARE pertanto il Piao 2024/2026 approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 30.01.2024 con l'allegato "Sezione 3 organizzazione e capitale umano – piano dei fabbisogni del personale 2024-2026" aggiornato con il calcolo delle capacità assunzionali ai dati del rendiconto di gestione dell'esercizio 2023;

DI CONFERMARE il piano del fabbisogno del personale e delle assunzioni come approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2024, in quanto le assunzione

programmate risultano compatibili anche con i dati aggiornati al rendiconto di gestione dell'esercizio 2023;

DI DARE ATTO che in riferimento alle eccedenze di personale di cui all'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria non sono emerse situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente agli allegati all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica", nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance" e nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati", ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80;

DI PROVVEDERE alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026

(PIAO), come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Amministrativo gli eventuali ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

Infine, con separata votazione espressa per appello nominale in cui tutti i componenti della Giunta, hanno espresso voto favorevole,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 267/2000;

Il presente processo verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE
Melis Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Corona Cinzia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data _____ all'**Albo Pretorio** del Comune per la durata di **quindici giorni** e contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Corona Cinzia



Comune di Sant'Andrea Frius

Provincia del Sud Sardegna

3.2 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

L'articolo 1 del DPR n.81, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151/2022 del 30 giugno 2022 individua il Piano triennale per i fabbisogni del personale tra i c.d. documenti assorbiti dal PIAO pertanto il presente piano costituisce sezione del PIAO 2024/2026;

Si richiama l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4.(.....) Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

L'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevede inoltre che *5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”*

Si rileva ancora che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;



Comune di Sant'Andrea Frius

Provincia del Sud Sardegna

- il Ministero per la pubblica amministrazione, in attuazione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, il quale modifica l'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale" e l'articolo 6-ter, "Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale", ha emanato le linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale il 14 Settembre 2022;
- le citate Linee di indirizzo aggiornano e integrano le linee di indirizzo del richiamato D.M. 8 maggio 2018, relativamente alla componente connessa alla programmazione qualitativa e all'individuazione delle competenze che investono i profili, nulla innovando invece in relazione agli aspetti finanziari e di gestione degli organici;
- le linee di indirizzo sono adottate con decreto di natura non regolamentare ai sensi del novellato articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore.
- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449;

A norma dell'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di due anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

L'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

In riferimento alle eccedenze di personale l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.



Comune di Sant'Andrea Frius

Provincia del Sud Sardegna

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

Il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

Si sottolinea inoltre che secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE E CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI:

L'art.1 della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), e s.m.i., commi 557 e segg., recitano: "557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a)... b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi vari a mente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. 557-ter. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione."



Comune di Sant'Andrea Frius

Provincia del Sud Sardegna

L'art. 33, c. 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni nella L. 28 giugno 2019, n. 58, dispone:

“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 **“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, ha provveduto, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia. In particolare, ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;



Comune di Sant'Andrea Frius

Provincia del Sud Sardegna

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Richiamata inoltre la circolare emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, esplicativa del predetto DM in attuazione dell'art. 33, comma 2, del DL 30.04.2019 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni; Evidenziato che le richiamate disposizioni, DL n. 34/2019 e DM 17 marzo 2020, innovano profondamente il quadro normativo di riferimento, introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie, di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali del fabbisogno di personale e fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

DATI COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS:

Il comune di Sant'Andrea Frius registra le seguenti risultanze contabili per quanto di interesse ai fini del calcolo percentuale di cui all'art. 4 del D M. 17 Marzo 2020 citato:

- la spesa complessiva di personale come rilevata dall'ultimo rendiconto approvato, rendiconto dell'anno 2023, calcolata sulla base dei macroaggregati di riferimento, e quantificata al netto dell'Irap secondo l'art. 2 comma 1 lett a) **ammonta a € 473.032,95**;
- la media delle entrate correnti, quantificata ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. b, risulta pari a **€ 2.214.711,29**, come evidenziato nel prospetto seguente:

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Media
Titolo 1	593.690,41	628.510,26	646.077,01	
Titolo 2	1.296.782,28	1.537.729,61	1.675.713,98	
Titolo 3	74.320,07	87.778,64	103.531,62	
Totale	1.964.792,76	2.254.018,51	2.425.322,61	2.214.711,29
Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione anno 2023				36.534,06
Media delle entrate correnti del triennio 2021/2023 al netto del FCDE anno 2023				2.178.177,23

RILEVATO pertanto che sulla base dei parametri sopra indicati il valore soglia calcolato per l'Ente risulta, pari al 21,72 %:

$$\text{Rapporto tra } \frac{\text{Spesa del Personale Anno 2022:}}{\text{Media Entrate Correnti 2021-2023 al netto FCDE:}} = 0,21716$$

PRESO ATTO che tale valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità, fissato per gli enti con più di 1000 abitanti e meno di 1999 abitanti, nel 28,60%;

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 4-5, D.M. 17 marzo 2020, per i comuni "virtuosi", nel periodo 2020-2024:



Comune di Sant'Andrea Frius

Provincia del Sud Sardegna

- A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.
- è possibile incrementare annualmente, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 allegata al decreto, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;
- è possibile utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1;

PRESO ATTO del parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 15 gennaio 2021 (prot. n. 12454) che a proposito della possibilità per gli enti virtuosi di utilizzare in deroga i resti assunzionali del quinquennio 2015-2019 chiarisce quanto segue: *“l'utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa – se più favorevole – alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massimi previsti dal valore soglia di riferimento di cui all'articolo 4, comma 1 – Tabella 1, del decreto attuativo.”*

PRESO ATTO altresì che:

- il limite di incremento della spesa del personale nel rispetto delle soglie indicate nel Decreto Ministeriale è pari a € 149.925,73;
- questo ente non ha a disposizione resti assunzionali per il quinquennio 2015-2019;

ATTESO che a seguito di ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale;

VISTO il preavviso di dimissioni per pensionamento, comunicato con nota prot. n. 3085 del 09.05.2022 dalla dipendente assegnata al servizio finanziario appartenente all'area degli istruttori, ex categoria C posizione economica C4, nella quale la dipendente comunica la cessazione dal servizio a partire dal 01.02.2024;

VISTO il preavviso di dimissioni per pensionamento, comunicato con nota prot. n. 7139 del 23.10.2023 dal dipendente assegnato al servizio edilizia pubblica appartenente all'area funzionari e dell'elevata qualificazione, ex categoria D posizione economica D4, con la quale il dipendente comunica la cessazione dal servizio a partire dal 01.07.2024;

CONSIDERATO inoltre che, anche alla luce delle dimissioni per pensionamento di 1 Funzionario tecnico, si ritiene opportuno e necessario, per ragioni organizzative e di servizio, procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro da part time (30 ore settimanali) a full time del funzionario tecnico (ex cat. D1) attualmente in organico e assegnato al servizio edilizia privata, previo accordo tra le parti;

PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI:



Comune di Sant'Andrea Frius

Provincia del Sud Sardegna

Anno 2024

- assunzione a decorrere dal 1° Febbraio 2024 di un istruttore amministrativo contabile – area degli istruttori, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato mediante concorso pubblico, (assunzione perfezionata);
- assunzione a decorrere dal 1° Luglio 2024 di un istruttore tecnico – area degli istruttori, con contratto di lavoro a tempo part-time (30 ore settimanali) e indeterminato mediante concorso pubblico, fermo restando l'obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria ex art. 34-*bis*, D.Lgs. n. 165/2001;
- trasformazione rapporto di lavoro di n. 1 Funzionario tecnico appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione da part time 30 ore settimanali a full time attualmente assegnato al servizio edilizia privata;

Anno 2025

- nessuna assunzione;

Anno 2026

- nessuna assunzione;



Comune di Sant'Andrea Frius
Provincia del Sud Sardegna

CONSIDERATO CHE:

– le assunzioni previste per il 2024 prevedono:

Figura professionale	Area	Procedura assunzionale	Tipologia rapporto	Area / Settore	Spesa prevista anno 2024	Spesa 2025-2026 (intero anno)
Istruttore amministrativo contabile	Istruttori	Concorso pubblico	Tempo pieno e indeterminato	Servizio finanziario	11 mesi € 30.603,78	€ 33.385,94
Istruttore tecnico	Istruttori	concorso	Tempo part time 30 ore e indeterminato	Ufficio edilizia pubblica/privata	6 mesi € 13.910,81	€ 27.821,61
Funzionario tecnico	Funzionari e dell'elevata qualificazione	Trasformazione rapporto di lavoro	Trasformazione e rapporto di lavoro da part time 30 ore a full time a partire dal 01.07.2024	Servizio edilizia privata	€ 33.239,17	€ 36.260,83
Totale complessivo					€ 77.753,76	€ 97.468,38
di cui Irap					€ 4.873,24	€ 6.108,86
Spesa al netto Irap					€ 72.880,52	€ 91.359,52



Comune di Sant'Andrea Frius

Provincia del Sud Sardegna

RILEVATO che la spesa derivante dalle assunzioni sopra indicate, ammontante per l'anno 2024 ad € 77.753,76 comprensivo di Irap e, a regime per anno intero, comprensivo di Irap, € 97.468,38, e, per l'anno 2025 e 2026, è compatibile con il limite della spesa sopra definita destinabile ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, e risulta altresì compatibile con i più generali limiti finanziari previsti dalla vigente normativa;

ACCERTATO, pertanto, che il piano delle assunzioni risulta coerente con la programmazione finanziaria e di bilancio dell'Ente e conseguentemente, nel limite delle risorse finanziarie a disposizione, risulta rispettoso dei vincoli connessi agli stanziamenti di bilancio e di tutte le limitazioni previste in materia di spesa di personale;

RICHIAMATO il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

RICHIAMATO l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

CONSIDERATO CHE:

- questo ente è *in regola* con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2024-2026 *non si prevede* di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente *non ha* in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2024-2026 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 562, della legge n. 296/2006;

VISTO in proposito il parere _____ rilasciato in data XX/XX/2024, con verbale n.X e acquisito al protocollo dell'ente in data XX/XX/2024 numero X con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, L. n. 296/2006;

La programmazione del fabbisogno è stata redatta nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018, tale programmazione non prevede inoltre stabilizzazioni ai sensi dell'articolo 35, comma 3 bis del decreto legislativo n. 165/2001;

L'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 562 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90;



Comune di Sant'Andrea Frius
Provincia del Sud Sardegna



Comune di Sant'Andrea Frius
Provincia del Sud Sardegna

DOTAZIONE ORGANICA

SETTORE AFFARI GENERALI/AMMINISTRATIVO				POSTI DA RICOPRIRE PER EFFETTO DEL SEGUENTE PIANO			Costo complessivo dei posti coperti e da ricoprire	IRAP	COSTO COMPLESSIVO CON IRAP
QUALIFICA	CAT.	POSTI RICOPERTI AL 31/12/2023		2024	2025	2026			
		FT	PT						
Funzionario e dell'elevata qualificazione	D1	1		0	0	0	€ 33.988,14	€ 2.272,69	€ 36.260,83
Istruttore amm.vo contabile	C3	1		0	0	0	€ 33.380,28	€ 2.231,92	€ 35.612,21
Istruttore di vigilanza	C3	1		0	0	0	€ 35.186,70	€ 2.343,34	€ 37.530,04
TOTALE		3		0			€ 102.555,12	€ 6.847,95	€ 109.403,08



Comune di Sant'Andrea Frius
Provincia del Sud Sardegna

SETTORE FINANZIARIO									
QUALIFICA	CAT.	POSTI RICOPERTI AL 31/12/2023		POSTI DA RICOPRIRE PER EFFETTO DEL SEGUENTE PIANO			Costo complessivo dei posti coperti e da ricoprire	IRAP	COSTO COMPLESSIVO CON IRAP
		FT	PT	2024	2025	2026			
Funzionario e dell'elevata qualificazione	FEQ	1		0	0	0	€ 40.803,85	€ 2.728,19	€ 43.532,05
Istruttore contabile	IST	1		0	0	0	€ 2.885,38	€ 192,92	€ 3.078,30
Istruttore amm.vo contabile	IST	0		1	0	0	€ 28.685,69	€ 1.918,09	€ 30.603,78
TOTALE		2		1			€ 72.374,92	€ 4.839,20	€ 77.214,13



Comune di Sant'Andrea Frius
Provincia del Sud Sardegna

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E EDILIZIA PRIVATA									
QUALIFICA	CAT.	POSTI RICOPERTI AL 31/12/2023		POSTI DA RICOPRIRE PER EFFETTO DEL SEGUENTE PIANO			Costo complessivo dei posti coperti e da ricoprire	IRAP	COSTO COMPLESSIVO CON IRAP
		FT	PT	2024	2025	2026			
Funzionario e dell'elevata qualificazione	FEQ	1		0	0	0	€ 20.579,49	€ 1.375,96	€ 21.955,45
Funzionario e dell'elevata qualificazione	FEQ	1		Trasformazione full time da 30 a 36 ore	0	0	€ 31.155,87	€ 2.083,30	€ 33.239,17
Istruttore tecnico	IST.	1		0	0	0	€ 33.788,38	€ 2.259,20	€ 36.047,58
Istruttore tecnico	IST.			1 PT	0	0	€ 13.038,95	€ 871,86	€ 13.910,81
Collaboratore amministrativo	OP.E.	1		0	0	0	€ 41.057,34	€ 2.590,56	€ 43.647,90
TOTALE		4		1			€ 139.620,04	€ 9.180,88	€ 148.800,91



Comune di Sant'Andrea Frius
Provincia del Sud Sardegna

SETTORE SOCIALE E CULTURALE									
QUALIFICA	CAT.	POSTI RICOPERTI AL 31/12/2023		POSTI DA RICOPRIRE PER EFFETTO DEL SEGUENTE PIANO			Costo complessivo dei posti coperti e da ricoprire	IRAP	COSTO COMPLESSIVO CON IRAP
		FT	PT	2024	2025	2026			
Funzionario e dell'elevata qualificazione	D1	1		0	0	0	€ 34.123,17	€ 2.272,69	€ 36.395,85
Collaboratore amministrativo	B5	1		0	0	0	€ 30.270,61	€ 2.023,95	€ 32.294,56
TOTALE		2		0			€ 64.393,78	€ 4.296,63	€ 68.690,41



Comune di Sant'Andrea Frius
Provincia del Sud Sardegna

TOTALE DIPENDENTI		POSTI RICOPERTI AL 31/12/2023		POSTI DA RICOPRIRE PER EFFETTO DEL SEGUENTE PIANO			Costo complessivo dei posti coperti e da ricoprire	IRAP	COSTO COMPLESSIVO CON IRAP
QUALIFICA	CAT.	FT	PT	2024	2025	2026			
TOTALE DIPENDENTI		10	1	2 + TRASFORMAZIONE DA 30 A 36 ORE	0	0	€ 378.943,86	€ 25.164,67	€ 404.108,53



Comune di Sant'Andrea Frius

Provincia del Sud Sardegna

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI PERSONALE - RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023		
Circ. interministeriale interpretativa del D.M. 17 marzo 2020		
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	473.032,95 €
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	368.913,94 €
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	367.505,35 €
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00 €
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	329.793,57 €
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.889,98 €
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	35.821,80 €
U.1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	
U.1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	1.408,59 €
U.1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.408,59 €
U.1.01.01.02.003	Altre spese per il personale n.a.c.	
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	104.118,93 €
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	104.118,93 €
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	96.868,59 €
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	
U.1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	7.250,34 €
U.1.01.02.01.004	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	0,00 €
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	0,00 €
U.1.01.02.02.002	Equo indennizzo	0,00 €
U.1.01.02.02.003	Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	0,00 €
U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	0,00 €
U.1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	0,00 €
U.1.01.02.02.006	Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota maturata nell'anno in corso	0,00 €
U.1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	0,00 €
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (parziale)	0,00 €
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	
U.1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	
U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	
U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	
	TOTALE SPESE DI PERSONALE	473.032,95 €



Comune di Sant'Andrea Frius

Provincia del Sud Sardegna

<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>	ANNO		
	2024		
	ANNO	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre	2023	1.677	b
	ANNI	VALORE	
Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio)	2023	473.032,95 €	(l)
Spesa di personale rendiconto di gestione 2018		€ 447.092,85	
	2021	€ 1.964.792,76	
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio	2022	€ 2.254.018,51	
	2023	€ 2.425.322,61	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		2.214.711,29 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2023	€ 36.534,06	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		2.178.177,23 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	(a)		21,72%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(b1)		28,60%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(b2)		32,60%
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) < o = (b1))	(c)	149.925,74 €	
Tetto massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) > (b1))	(c)		
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM	2024		35,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2	(d)	156.482,50 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	(e)	149.925,74 €	
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)	(f)	597.018,59 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)	(g)		
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali	(e+g)	149.925,74 €	
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2	(h)	149.925,74 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2024	622.958,69 €	(i)

NOTA BENE:

Se (a) è maggiore di (b1) ma è inferiore a (b2), non è consentito aumentare la spesa di personale oltre il limite del 2018.

Se (a) è maggiore di (b1) e maggiore di (b2), l'ente deve ridurre progressivamente il rapporto spese / entrate correnti.

Se (c) è maggiore di (d), l'incremento di spesa (e) non può essere superiore a (d).

(f) è dato dalla somma della spesa di personale netta da ultimo rendiconto + (e).

Se (e+g) > (c), l'aumento di spesa è pari a (c), altrimenti è pari a (e+g).



Comune di Sant'Andrea Frius
Provincia del Sud Sardegna



Comune di Sant'Andrea Frius
Provincia del Sud Sardegna

Tab. 1

FASCE DEMOGRAFICHE		VALORE SOGLIA	FASCIA
0	999	29,50%	a
1.000	1.999	28,60%	b
2.000	2.999	27,60%	c
3.000	4.999	27,20%	d
5.000	9.999	26,90%	e
10.000	59.999	27,00%	f
60.000	249.999	27,60%	g
250.000	1.499.999	28,80%	h
1.500.000	50.000.000	25,30%	i
Abitanti al 31.12	<input type="checkbox"/>		
2023	1.677		
	VALORE SOGLIA	28,60%	b



Comune di Sant'Andrea Frius

Provincia del Sud Sardegna

Tab. 2

FASCE DEMOGRAFICHE		VALORI SOGLIA				
		2020	2021	2022	2023	2024
0	999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
1.000	1.999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
2.000	2.999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
3.000	4.999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
5.000	9.999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
10.000	59.999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
60.000	249.999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
250.000	1.499.999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.500.000	50.000.000	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%
Abitanti al 31.12						
	2023	1.677				
	VALORI SOGLIA	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%



Comune di Sant'Andrea Frius

Provincia del Sud Sardegna

Tab. 3

FASCE DEMOGRAFICHE		VALORE SOGLIA	FASCIA
0	999	33,50%	a
1.000	1.999	32,60%	b
2.000	2.999	31,60%	c
3.000	4.999	31,20%	d
5.000	9.999	30,90%	e
10.000	59.999	31,00%	f
60.000	249.999	31,60%	g
250.000	1.499.999	32,80%	h
1.500.000	50.000.000	29,30%	i
Abitanti al 31.12			
2023	1.677		
VALORE SOGLIA		32,60%	b

COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS

Provincia del Sud Sardegna

Verbale n. 10 del 12/06/2024

Parere all'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, sezione 3 - Piano triennale dei fabbisogni del personale ericognizione eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge 12/11/2011 n. 183.

La sottoscritta Martina Mereu Revisore dei Conti del Comune di Sant'Andrea Frius per il triennio 2024/2027, nominata con delibera consiliare n. 12 del 31 maggio 2024;

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...";
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 "Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica";
- l'art. 3 "Semplificazione e flessibilità nel turn over", comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;
- l’art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;
 - l’art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall’anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all’anno precedente;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006 “riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;
- l’articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l’onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

richiamati:

- l’art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall’art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell’80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall’anno 2018. A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)”;
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall’art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone “per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le

assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”;

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d’anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- l’art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020¹) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);
- l’articolo 1 del DPR n.81, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151/2022 del 30 giugno 2022 individua il Piano triennale per i fabbisogni del personale tra i c.d. documenti assorbiti dal PIAO.

rilevato che i Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

¹ Entrato in vigore in data 20/04/2020

preso atto che:

- in virtù della scadenza di approvazione del Piao, fissata al 31 Gennaio 2023, l'allegato "Sezione 3 organizzazione e capitale umano- piano dei fabbisogni del personale", è stato predisposto dall'ente sulla base dei dati relativi all'ultimo rendiconto approvato, ovvero il Rendiconto di gestione dell'esercizio 2022.

Considerato :

- il preavviso di dimissioni per pensionamento, comunicato con nota prot. n. 3085 del 09.05.2022 dalla dipendente assegnata al servizio finanziario appartenente all'area degli istruttori, ex categoria C posizione economica C4, nella quale la dipendente comunica la cessazione dal servizio a partire dal 01.02.2024;
- il preavviso di dimissioni per pensionamento, comunicato con nota prot. n. 7139 del 23.10.2023 dal dipendente assegnato al servizio edilizia pubblica appartenente all'area funzionari e dell'elevata qualificazione, ex categoria D posizione economica D4, con la quale il dipendente comunica la cessazione dal servizio a partire dal 01.07.2024;

Ritenuto:

- pertanto necessario provvedere all'aggiornamento del piano triennale del fabbisogno del personale sulla base dei dati del rendiconto della gestione dell'esercizio 2023 approvato con la Delibera del Consiglio comunale n. 13 del 31.05.2024.

rilevato che:

- è rispettato il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;
- è rispettato quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il "divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;

considerato che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

rilevato che:

- il Comune di Sant'Andrea Frius si colloca nella fascia demografica lett. b) (popolazione da 1000 a 1999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 1677;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2023) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2021 – 2022 – 2023) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2023) si attesta al 21,72%, al di sotto della percentuale massima di

incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 28,60%, come riportato nella sottostante tabella:

TOTALE SPESA DI PERSONALE - Ultimo rendiconto di gestione approvato ESERCIZIO 2023	473.032,95
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2023	2.425.322,61
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2022	2.254.018,51
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2021	1.964.792,76
TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO	6.644.133,88
MEDIA ENTRATE CORRENTI	2.214.711,29
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO 2023	36.534,06
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE	2.178.177,23
RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE	21,72
INSERIMENTO DEL COMUNE NELLA FASCIA DI INSERIMENTO DEL DM - ART. 4 TAB. 1	b
VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM	28,60%

rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Sant'Andrea Frius ha la possibilità di incrementare la spesa di personale sino al limite di euro 149.925,74.
- l'ente non ha a disposizione resti assunzionali per il quinquennio 2015-2019;
- che secondo le disposizioni di cui all'art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi ... "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...";

rilevato che la sezione 3 del PIAO 2024/2026 prevede:

- l'assunzione a decorrere dal 1° Febbraio 2024 di un istruttore amministrativo contabile – area degli istruttori, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato mediante concorso pubblico (assunzione perfezionata)
- assunzione a decorrere dal 1° Luglio 2024 di un istruttore tecnico – area degli istruttori, con contratto di lavoro a tempo part-time (30 ore settimanali) e indeterminato mediante concorso pubblico, fermo restando l'obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis, D.Lgs. n. 165/2001;
- trasformazione rapporto di lavoro di n. 1 Funzionario tecnico appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione da part time 30 ore settimanali a full time attualmente assegnato al servizio edilizia privata;
- nessuna assunzione per quanto concerne l'annualità 2025;

- nessuna assunzione per quanto concerne l'annualità 2026.

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che la sezione 3 Organizzazione e Capitale Umano del PIAO per il triennio 2024/2026 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

esprime

parere favorevole alla sezione 3 del Piano triennale dei fabbisogni del personale e ricognizione eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge 12/11/2011 n. 183.

Selargius 12/06/2024

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Martina Mereu



MEREU MARTINA
12.06.2024
14:57:44
GMT+01:00